

**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
Ex DPCM 10 dicembre 2010 e OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1 e s.m.i.

**DECRETO COMMISSARIALE N.344 del 29/11/2011**

**Approvazione schema di ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia Integrata per l’Area del Mediterraneo (CGIAM) inerente l’attuazione degli interventi previsti dall’Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

**VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico siglato tra il Ministero del dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e la Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente, in data 30 Marzo 2010;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010 che all’art. 1, nomina, quale commissario straordinario delegato, il Dott. Maurizio Croce per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico già individuati nell’allegato 1 dell’Accordo di Programma;

**VISTO** l’art. 4 del sopracitato D.P.C.M. del 10 dicembre 2010 il quale prevede che per l’espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il Commissario straordinario delegato è autorizzato ad avvalersi degli uffici del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell’amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi e delle università, delle aziende pubbliche di servizi;

**VISTO** l’art. 15 della Legge 241/2000 come modificata ed integrata;

**VISTO** che il CGIAM è stato individuato dallo Stato italiano quale soggetto a cui compete la predisposizione di metodologie scientifiche innovative per l’analisi e la mitigazione dei fattori di rischio per le diverse aree del territorio allo scopo di:

- a. *Rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie (Legge n.311 del 2004 art.1 comma 247);*
- b. *Rafforzare la caratterizzazione del territorio al fine di ridurre i danni per l’uomo e le cose da rischio sismico, idrogeologico-ambientale e vulcanico, mediante l’individuazione di nuove tecnologie e metodologie avanzate (Legge n.266 del 2005 art.1 comma 342);*



**CONSIDERATO** che le attività istituzionali del CGIAM – riguardanti la predisposizione di metodologie scientifiche innovative per la mitigazione del Rischio Sismico, idrogeologico-ambientale e Vulcanico al fine di rafforzare la conoscenza e la caratterizzazione del territorio e la contemporanea riduzione dei danni per le persone ed i beni economici – corrispondono ai compiti istituzionali del Commissario Straordinario Delegato;

**CONSIDERATO** inoltre che il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM), istituito in data 6 febbraio 1979, soggetto di diritto pubblico ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è un Istituto di Ricerca Scientifica promosso dalla Regione Basilicata, che vi aderì con delibera del Consiglio Regionale del 25 novembre 1977, n. 305, operante nella ricerca finalizzata alla riduzione dei rischi naturali avvalendosi delle esperienze maturate e delle competenze riconosciute sia a livello nazionale e sia a livello internazionale sviluppando, inoltre, attività di alta formazione e diffusione della cultura scientifica sulle tematiche dell'Ambiente e della Protezione Civile come rinvenibile dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata n.650 del 09.04.2010;

**CONSIDERATO** inoltre che con la suddetta Deliberazione di Giunta Regionale è stato disposto che: *“Il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGMM) è riconosciuto quale Centro di Competenza Regionale in materia di Protezione Civile secondo quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, così come modificata dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005, ed opera nell'ambito della Osservazione, Analisi e Monitoraggio dei Rischi Naturali ed Antropici, nonché per le attività di sviluppo della conoscenza, anche in collaborazione con altri Centri di Competenza e di Ricerca, ovvero coordinando altri soggetti tecnico-scientifici, nei settori della valutazione e gestione dei rischi naturali e di origine antropica e industriale, della pianificazione del rischio da incendi in zona boschiva e rurale e del rischio derivante da territori inquinati, di affiancamento ed assistenza tecnicoscienza, nonché anche operativa, per la gestione del Centro Funzionale Regionale e di formazione ed assistenza alla formazione del personale”*;

**CONSIDERATO** infine che con la suddetta Deliberazione di Giunta Regionale è stato altresì disposto di approvare, a tal fine, lo Schema di Convenzione fra la Regione Basilicata ed il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM) per lo svolgimento di attività di supporto in materia di protezione civile;

**VISTO** l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010 che prevede la possibilità per il Commissario Straordinario Delegato di avvalersi, tra l'altro, degli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende. pubbliche di servizi;

**VISTO** il comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, come modificato dall'Art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2010 n. 3916 ha previsto: *“le spese derivanti dai commi precedenti sono ricomprese nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni e al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, nonché a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3, e ad esse si farà fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi previsti nell'accordo di programma citato al comma 1 fino alla concorrenza della quota nazionale, anche mediante inserimento di una somma apposita, determinata dal soggetto attuatore medesimo, nei quadri economici dei progetti”*;



**VISTO** che la situazione di grave criticità ancora in atto ha già arrecato consistenti pregiudizi a beni aventi rilevanza costituzionale che rischiamo di essere ulteriormente pregiudicati;

**VISTO** l'art.1 – comma 1 lettera b dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3980 del 11 novembre 2011 che ha destinato ulteriori risorse per l'espletamento delle attività del Commissario Straordinario;

**VISTO** che a distanza di oltre un anno dalla stipulazione dell'Accordo l'attuazione degli interventi pur essendo avviati alcuni cantieri non è ancora, nel complesso, ad uno stato avanzato di realizzazione sicché risulta essenziale non procrastinare oltre l'esecuzione delle opere programmate;

**VISTA** la sussistenza di un elevato gradiente di rischio circa il verificarsi di ulteriori cedimenti, frane e smottamenti con concreto pericolo di pregiudizio anche e in primo luogo per l'incolumità e la salute delle persone;

## **DECRETA**

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate nonché in virtù dei poteri attribuiti con il D.P.C.M. del 10.12.2010, con l'art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26, con l'art. 1 comma 2 della OPCM 3886/2010 e con gli artt. 1 e 21 della OPCM 3916/2010:

### **Art. 1**

Si approva lo schema di ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM) per lo svolgimento di attività riportate nello schema allegato in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti all'Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana, allegato alla presente;

### **Art. 2**

Si stabilisce che i relativi oneri troveranno copertura nelle somme stanziato al comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, così come modificato dall'Art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2010 n. 3916 nonché nella dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3980 del 11 novembre 2011 art.1 – comma 1 lettera b).;

### **Art. 3**

Si notifici il presente provvedimento alla Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM) ed all'Ufficio di ragioneria della struttura per quanto di competenza.

La Struttura Commissariale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.



Il Commissario Straordinario Delegato  
Soggetto attuatore  
(Dott. Maurizio Croce)